Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 luglio 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1963, n. 919.

Autorizzazione al Fondo per le pensioni ed indennità al personale della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, ad acquistare un immobile sito in Milano.

N. 919. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo per le pensioni ed indennità al personale della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare dalle signore Biancardi Adele, Virginia, Bice e Ilda, domiciliate in Milano, una casa ad uso uffici ed abitazioni di 4 piani e 74 vani, sita in Milano, via Borromei n. 9, al prezzo di L. 260.000.000 (duecentosessantamilioni).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 95. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1963, n. 920.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Maria SS. Addolorata, sita nel comune di Galatina (Lecce).

N. 920. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Maria SS. Addolorata, sita nel comune di Galatina (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 82. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1963, n. 921.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata «Istituto Salesiano San Marco», con sede in frazione Mestre del comune di Venezia.

N. 921. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata «Istituto Salesiano San Marco», con sede in frazione Mestre del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 81. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1963, n. 922.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Giuseppe, sita in località Borgo del comune di Cesena (Forlì).

N. 922. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Giuseppe, sita in località Borgo del comune di Cesena (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 83. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 923.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X Confessore Pontefice in località Biondella del comune di Verona.

N. 923. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 1° agosto 1962, integrato con dichiarazione del 7 gennaio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X Confessore Pontefice in località Biondella del comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 79. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 924.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria La Pietà, detta anche «La Scala», sita nel comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli).

N. 924. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria La Pietà, detta anche «La Scala», sita nel comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, foglio n. 72. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1963.

Proroga di concessioni in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1962 e 31 ottobre 1962 registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 settembre 1962 (registro n. 25, foglio n. 8) ed il 10 gennaio 1963 (registro n. 2, foglio n. 20);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 15 marzo 1963;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acetone, basi piridiche, nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, piridina pura, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 13 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	14 maggio 1963	13 novembre 1963
2. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi domestici e agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	14 maggio 1963	13 novembre 1963
3. Cellophane, tipo Zenith, in fogli e in nastri, anche avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	15 maggio 1963	14 novembre 1963
4. Datteri freschi o secchi, per essere sottoposti a disinfezione e/o maturazione artificiale e impacco (con validità fino al 21 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	22 maggio 1963	21 novembre 1963
5. Fluido adesivo termoindurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freni di autoveicoli (con validità fino al 9 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	10 maggio 1963	9 novembre 1963
6. Glicerina nitrabile e monoglicole etilenico puro per nitrazione, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	18 maggio 1963	17 novembre 1963
7. Juta greggia, per la fabbricazione di miccе (con validità fino al 17 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	18 maggio 1963	17 novembre 1963
8. Materiali metallici e non metallici, anche in pezzi finiti, da utilizzare nelle costruzioni di aerodine e loro parti (con validità fino al 6 maggio 1963).	Decreto ministeriale 30 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 novembre 1962).	7 maggio 1963	6 novembre 1963
9. Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P e S concentrata), per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	18 maggio 1963	17 novembre 1963
10. Matrici di films, dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	18 maggio 1963	17 novembre 1963
11. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, tarature e simili (con validità fino al 2 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	3 maggio 1963	2 novembre 1963

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
12. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ad autotelaio o « chassis » (con validità fino al 2 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	3 maggio 1963	2 novembre 1963
13. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo una copia, con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive per lo sfruttamento sul mercato italiano oppure per la produzione di internegativi e controtipi del film, sia in colore che in bianco e nero (con validità fino al 2 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	3 maggio 1963	2 novembre 1963
14. Olio di anilina, carbone attivo e dicloroetano, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamici in genere (con validità fino al 21 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	22 maggio 1963	21 novembre 1963
15. Olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 20° C superiore a 2 ENGLER, con viscosità a 50° non inferiore a 1,6 ENGLER oppure con viscosità a 100° non inferiore a 1 ENGLER, per la fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 27 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	28 maggio 1963	27 novembre 1963
16. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a Kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a Kg. 50) (con validità fino al 14 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	15 maggio 1963	14 novembre 1963
17. Pali di legno allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	14 maggio 1963	13 novembre 1963
18. Pelli non buone da pellicceria, greggie, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria, comprese le calzature (con validità fino al 14 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	15 maggio 1963	14 novembre 1963
19. Pesci preparati o conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di Kg. 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	15 maggio 1963	14 novembre 1963
20. Tastini di acetilcellulosa, per essere applicati su macchine da scrivere (con validità fino al 3 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	4 maggio 1963	3 novembre 1963
21. Tetraetile di piombo, per essere miscelato con prodotti petroliferi nazionali o nazionalizzati (con validità fino al 9 maggio 1963).	Decreto ministeriale 31 ottobre 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963).	10 maggio 1963	9 novembre 1963

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1963

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1963
Registro n. 19 *Finanze; foglio n.* 27. — BAIOCCHI

(6493)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1963.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere, principali ed accessorie, necessarie allo sviluppo delle reti telefoniche di Albano e Pavona di Albano, nonchè di tutti gli impianti di cui al Piano tecnico 2 d/7/II del 15 marzo 1957.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 180 del Codice P. T approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, modificato con decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1369 e 7 maggio 1925, n. 646;

Vista la convenzione stipulata l'11 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Società Telefonica Tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella IV Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Vista la domanda in data 14 novembre 1962, corredata della relazione tecnica, presentata dalla TE.TI ed intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed impianti da costruirsi (nonchè di tutti gli altri impianti) di cui al Piano tecnico 2 d/7/II del 15 marzo 1957, approvato in data 10 luglio 1957 dal Consiglio di amministrazione;

Considerato che le esigenze del servizio telefonico pubblico rendono necessaria la dichiarazione di pubblica utilità in argomento;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere, principali ed accessorie, necessarie allo sviluppo delle reti telefoniche di Albano e Pavona di Albano, nonchè di tutti gli impianti di cui al Piano tecnico 2 d/7/II del 15 marzo 1957.

Art. 2.

I lavori di cui all'articolo precedente dovranno iniziarsi entro sei mesi dalla data del presente decreto e dovranno essere ultimati entro ulteriori sei mesi dalla data precedente.

Roma, addì 4 maggio 1963

Il Ministro: Russo

(6629)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1963.

Modalità e tariffe per l'esecuzione degli esami sierologici per la lue a norma dell'art. 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837, sulla riforma della legislazione per la profilassi delle malattie veneree;

Visto il regolamento di esecuzione della legge stessa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1960, registro n. 2 Sanità, foglio n. 94, concernente le modalità e le tariffe relative agli esami sierologici per la ricerca sistematica dei casi di sifilide ignorata;

Atteso che, per i casi controversi o comunque dubbi, si presenta frequentemente la necessità di ricorrere a metodi di indagine di maggiore specificità;

Considerata l'opportunità di inserire tra questi metodi di indagine sierologica, oltre al test di Nelson e Mayer, previsto dal sopracitato decreto ministeriale, anche il test di immunofluorescenza, contrassegnato con la sigla F.T.A., e di fissarne la relativa tariffa a norma dell'art. 16 della legge menzionata;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Fra i metodi standard da impiegare nella ricerca sistematica dei casi di sifilide ignorata, oltre al test di Nelson e Mayer previsto dal decreto ministeriale 2 dicembre 1959, è ammesso, nei casi controversi o comunque dubbi, anche il test di immunofluorescenza contrassegnato con la sigla F.T.A.

Art. 2.

Per ciascuna reazione effettuata con il test di immunofluorescenza (F.T.A.) i laboratori di cui all'articolo 5 del precitato decreto ministeriale saranno rimborsati dal Ministero della sanità della somma di L. 2000 (duemila), ivi compresi i compensi da erogare al personale che provvede al prelievo dei campioni di sangue ed al personale analista.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico al capitolo 63 dell'esercizio corrente e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1963

Il Ministro: Jervolino

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1963
Registro n. 5, foglio n. 196

(6533)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1963.

Classificazione tra le comunali di una strada corrente nei comuni di Formello e Sacrofano (Roma).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le deliberazioni nelle date 3 dicembre 1959, n. 2215 e 14 aprile 1962, n. 971, con le quali i comuni di Formello e di Sacrofano (Roma) hanno espresso parere favorevole, ciascuno per la parte di propria

competenza, alla classificazione della strada di bonifica « Acquaviva » costruito dall'Ente Maremma, della lunghezza complessiva di km. 2,988;

Visto il voto n. 956 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 15 maggio 1963, con il quale detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica denominata: « Acquaviva » della lunghezza complessiva di km. 2,988, che dal monte Forco va al confine comune di Sacrofano (in territorio del comune di Formello), e dal borgo rurale « Pineto » al confine comune di Formello (in territorio del comune di Sacrofano), è classificata comunale ed inclusa negli elenchi dei comuni di Formello e Sacrofano per i rispettivi tronchi di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6538)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1963.
Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1960, numero 48131 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Ragusa e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

Acate-Pirrera Dirillo: dal km. 0.500 della strada provinciale « Acate-San Pietro » per Littieri e Dirillo al km. 13+500 della nazionale 115;

Comiso-Monte Calvi-Chiappa: alla Strada statale 115 presso Comiso, per le strade provinciali « Cannamellito-Pantaleo » e « Vittoria-Acate » al km. 10+500 della Strada statale 115 da Vittoria;

Fegotto-Dicchiara: dal km. 5+000 della strada provinciale « Gulfi-Pantaleo » al km. 20+500 della strada provinciale Vittoria-Pantaleo;

Piana del Conte-Dicchiara: dal km. 1+000 della strada provinciale Gulfi-Pantaleo alla strada Ciambra-Cantonazzo;

Cimitero Modica-Mangiagesso: dal km. 1+500 della strada provinciale 115 al km. 4+000 della strada provinciale Betlem-Piano Ceci;

Scicli-Spinazza-Giardinelli: dal km. 1+500 della strada provinciale Scicli-Santa Croce al km. 3+500 della strada Marina di Ragusa-Donnalucata

per un totale di km. 60+633, che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Vista la nota 7 giugno 1963, n. 7670, dell'Amministrazione provinciale di Ragusa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le sei strade in provincia di Ragusa, indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6329)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1963.
Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'esercizio 1963-1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 133283 in data 28 giugno 1963, in corso di registrazione, con il quale è stata autorizzata per il periodo dal 1° luglio 1963 al 31 ottobre 1963, l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi;

Visto l'art. 11 del decreto stesso con il quale si fa riserva di determinare, con decreto a parte, le caratteristiche dei buoni di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

I buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'esercizio 1963-1964, nei tagli da lire 100.000 - 500.000 - 1.000.000 - 5.000.000 - 10.000.000 - 50.000.000 - 100.000.000 - 500.000.000 - 1.000.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere alfabetiche F - G - H - L - M - N - O - P - Q, sono stampati su carta filigranata, a modello unico, constano di sei parti distinte e contigue. A cominciare da sinistra si susseguono la matrice-tagliando di estinzione, la contromatrice, la prima souche, il corpo del titolo, la seconda souche, la cedola interessi.

La carta, filigranata in chiaro e scuro e a fondo bianco, presenta il valore numerico relativo a ogni taglio, la dizione « Ministero del tesoro » e le caratteristiche ornamentali consistenti in una treccia incorniciata che corre lungo il perimetro interno del corpo del titolo, nella testa cinta di lauro dell'Italia turrita entro una sagoma rettangolare smussata agli angoli, e in tralci di acanto stilizzato che riempiono gli spazi vuoti intorno alla dizione in alto e ai due lati della testa in basso.

La estetica del modello è affidata, oltre che alla varietà dei caratteri e alla loro giustapposizione, ad una cornice composita di elementi bianco linea e di « cani correnti » per il corpo del titolo, ad una cornicetta a motivi bianco linea ripetuti sui tre lati esterni

della cedola interessi, ad un fondino minuto — ottenuto combinando insieme la sagoma di una tabellina contenente la leggenda « Buono Tesoro » con quella di uno stemma — il quale campeggia nella matrice, nella contromatrice, negli spazi delle souches, nel corpo del titolo e nella cedola interessi; nel corpo del titolo si completa con una cornice di formelle in linea nera e si arricchisce, nella parte alta, di un nastro ondulato avente le estremità ripiegate e tinteggiate da linee sottili a larga ondulazione che reca la dizione « Ministero del tesoro », nella parte bassa di una ornamentazione a foglie di lauro e di quercia addossata allo spazio ovale dal quale traluce la filigrana, e dello stemma dello Stato al sommo di questo spazio.

La matrice presenta in basso uno spazio rettangolare a tratteggio ondulato per il bollo di estinzione della Tesoreria, il corpo del titolo due spazi circolari anch'essi a tratteggio ondulato destinati a ricevere, quello di sinistra, la impronta a secco dello stemma della Repubblica con la leggenda circolare « Repubblica Italiana » compresi entro una cornicetta, quello di destra il timbro dell'ufficio emittente.

Anche la cedola interessi, in alto a sinistra, porta un uguale spazio per la impronta del bollo a secco.

A cominciare dalla matrice, questi sono i testi di ciascuna delle sei parti di cui si compone il modello:

1) Matrice tagliando di estinzione Buono ordinario del Tesoro al portatore Esercizio 1963-1964 Serie (segue la serie) N° (segue il numero) Scadenza Lire (segue il valore in lettere);

2) Contromatrice Buono ordinario del Tesoro al portatore Lire (segue il valore in lettere) Esercizio 1963-1964 Durata mesi Pag.le dalla Tes. di Scadenza Quietanza N° Interessi % L. Valuta Emesso a lì N° (segue il numero) Serie (segue la serie);

3) Direzione generale del Tesoro;

4) Repubblica Italiana Esercizio 1963-1964 Buono ordinario del Tesoro al portatore Capitale lire (segue il capitale in lettere) Serie (segue la serie) N° (segue il numero) A mesi dal giorno del versamento la Tesoreria dello Stato di pagherà la somma di Lire (seguono il valore numerico e quello in lettere tra parentesi) al portatore di questo buono il giorno Il Direttore generale del Tesoro Gaetano Stammati Interessi % L. Valuta Emesso a lì N° (segue il numero) Il Tesoriere centrale o il Cassiere Sezione di tesoreria Il Controllore Tesoreria centrale o Capo Sezione tesoreria Serie (segue la serie);

5) Direzione generale del Tesoro;

6) Cedola interessi Buono ordinario del Tesoro al portatore Capitale lire (segue il valore in lettere) - Esercizio 1963-1964 Durata mesi Pag.le dalla Tes. di Scadenza Quietanza N° N° (segue il numero) Serie (segue la serie) Interessi % L. - Valuta Emesso a lì Il Tesoriere centrale o il Cassiere Sezione di tesoreria.

La stampa è realizzata con le tre tecniche calcografica, litografica e tipografica. Calcografica per le cornici, i fondi, i testi e la dizione: « Timbro dell'ufficio emittente ». Litografica per il millesimo « 1963-1964 » sotto la testata del corpo del titolo, a caratteri grandi chiaroscurati e bicolori con terzo colore di sovrapposizione. Tipografica per la numerazione.

Colori per la stampa calcografica:

L. 100.000	bleu acciaio
L. 500.000	viola
L. 1.000.000	bruno rosso
L. 5.000.000	verde nero
L. 10.000.000	grigio perla
L. 50.000.000	bleu oltremare
L. 100.000.000	rosso carminio
L. 500.000.000	viola malva
L. 1.000.000.000	verde smeraldo

Colori per la stampa litografica: verde e viola.

Colore per la stampa tipografica: nero.

Art. 2.

I modelli dei buoni ordinari del Tesoro al portatore della serie di cui all'articolo che precede, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1963
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 35. — MARESCA

(6612)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Braccianti e Muratori », con sede in Tredozio (Forlì), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa di produzione e lavoro « Braccianti e Muratori », con sede in Tredozio (Forlì), dalle quali si rileva che le attività dell'ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di produzione e lavoro « Braccianti e Muratori », con sede in Tredozio (Forlì), costituita in data 1° ottobre 1927, per rogito notaio Neri di Faenza, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Luigi Bonfante, residente in Tredozio (Forlì), ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(6525)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 4 giugno 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor dott. Giampietro Ramasco Vittor, Console onorario del Guatemala a Torino.

(6513)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano urbanistico della zona industriale Apuana

Con decreto interministeriale in data 15 giugno 1963, numero 1156, è stato approvato il piano urbanistico della zona industriale Apuana.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nelle segreterie dei Comuni interessati.

(6512)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1963, il comune di Soveria Simeri (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.064.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 2446 della *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 9 maggio 1963.

(6605)

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Giffoni Sei Casali (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 2505 della *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 16 maggio 1963.

(6606)

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Acquafondata (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 2235 della *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 27 aprile 1963.

(6607)

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1963, il comune di Magliano Vetere (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.425.779, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 2300 della *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 3 maggio 1963.

(6608)

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1963, il comune di Sant'Angelo in Pontano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.808.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 3127 della *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 10 giugno 1963.

(6609)

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Casagiove (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 2450 della *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 9 maggio 1963.

(6610)

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Tavullia (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 2165 della *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 23 aprile 1963.

(6611)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Giorgio Weber, nato a Pergine Valdarno (Arezzo) il 22 gennaio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 29 gennaio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(6534)

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 1° aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1963, registro n. 34 Pubblica istruzione, foglio n. 290, il ricorso straordinario 31 ottobre 1959 prodotto dalla prof.ssa Matelda Gentilini in Mariani contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 16659 del 13 luglio 1959 col quale veniva respinto il gravame proposto dalla ricorrente in ordine all'esito negativo dell'esame - colloquio dalla medesima sostenuto davanti all'apposita Commissione per il conseguimento dell'abilitazione didattica per l'insegnamento della lingua francese negli istituti medi di primo grado, è stato respinto.

(6422)

Con decreto presidenziale 1° aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1963, registro n. 34 Pubblica istruzione, foglio n. 295, il ricorso straordinario 29 luglio 1957 prodotto dalla prof.ssa Natalia Crocco in Prete contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 3265 del 25 gennaio 1957 col quale è stata esclusa dal concorso per il collocamento nei ruoli ordinari degli istituti di istruzione secondaria ed artistica degli insegnanti forniti di idoneità, bandito con decreto ministeriale del 18 luglio 1956, è stato respinto.

(6435)

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 289, il ricorso straordinario prodotto il 30 aprile 1955 dalla prof.ssa Anna Frascione nei confronti della Commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Potenza, avverso il provvedimento n. 1535 del 5 febbraio 1955, col quale è stato respinto il gravame proposto contro la revoca della sua nomina ad insegnante supplente di lettere e lingua francese presso la sezione staccata di Forenza, è stato accolto.

(6436)

Con decreto presidenziale 12 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1963, registro n. 38 Pubblica istruzione, foglio n. 97, il ricorso straordinario 12 maggio 1959 prodotto dai professori Settimia Guido in Allegretto, Flavia Sartori in Bassi, Maria Maddalena Molinari in Fast, Nora Morpurgo, Laura Dal Mas, Ugo Felici, Alda Zoldan in Buffulini, Salvatore Carrano, Luciana Tasini, Claudia Vessilli, Teobaldo Stefani, Flora Millo, Lucia Bettega, Carlotta Zar, Armando Merluzzi, Giuseppe Calculli, contro il Ministero della pubblica istruzione avverso la loro esclusione dall'iscrizione nei ruoli speciali transitori del Territorio di Trieste, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 248, per non aver prodotto l'originale o copia autentica del titolo di studio richiesto dal paragrafo 5, lettera c), dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 1958, n. 162, emanata in applicazione della sopraricordata legge n. 248, è stato respinto.

(6439)

MINISTERO DELLE FINANZE

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1963, registro n. 21 Finanze, foglio n. 64, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 22 luglio 1960 dal signor Donnini Alfredo avverso il regolamento per la vendita allo ingrosso delle banane, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 1207.

(6514)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1963, registro n. 21 Difesa-Aeronautica, foglio n. 218, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal maresciallo 2ª classe marconista in servizio permanente dell'Aeronautica militare Senatore Guerino avverso il giudizio di non idoneità al grado di maresciallo 2ª classe per l'anno 1960, emesso nei suoi riguardi dalla competente Commissione centrale di avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare.

(6431)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

132

Corso dei cambi del 12 luglio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,04	621,90	621,88	621,92	621,90	621,95	621,92	622 —	621,95	621,90
$ Can.	576,11	576,15	576,50	576,55	574,90	576,24	576,55	576 —	576,12	576 —
Fr. Sv.	143,80	143,80	143,77	143,785	143,77	143,77	143,765	143,80	143,77	143,80
Kr. D.	90,15	90,11	90,17	90,125	90,15	90,13	90,135	90,15	90,15	90,15
Kr. N.	87,06	87,02	87,09	87,05	87,05	87,04	87,055	87,07	87,10	87,05
Kr. Sv.	120,10	120,05	120,105	120,10	120 —	120,11	120,11	120,07	120,10	120,05
Fol.	172,71	172,70	172,72	172,69	172,65	172,74	172,71	172,70	172,73	172,70
Fr. B.	12,46	12,46	12,465	12,462	12,4575	12,46	12,46	12,45	12,45	12,46
Franco francese	126,94	126,93	126,90	126,94	126,90	126,93	126,935	126,95	126,94	126,95
Lst.	1742,21	1742,15	1742,45	1742,10	1741,50	1741,97	1742 —	1742,30	1742,15	1742 —
Dm. occ.	156,23	156,25	156,295	156,28	156,22	156,25	156,285	156,25	156,24	156,28
Scell. Austr.	24,09	24,10	24,11	24,106	24,05	24,10	24,106	24,10	24,09	24,09
Escudo Port.	21,72	21,72	21,7225	21,73	21,79	21,72	21,71	21,70	21,72	21,71

Media dei titoli del 12 luglio 1963

Rendita 5 % 1935 106,525
Redimibile 3,50 % 1934 90,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) 87,325
Id. 5 % (Ricostruzione) 97,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria) 94,65
Id. 5 % (Città di Trieste) 96,775
Id. 5 % (Beni Esteri) 94,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) . . 100,25

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) . . 100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . . 101,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) . 101,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) . . 101,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970) . 102,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971) . 102,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) . 100,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 luglio 1963

1 Dollaro USA 621,92
1 Dollaro canadese 576,55
1 Franco svizzero 143,775
1 Corona danese 90,13
1 Corona norvegese 87,052
1 Corona svedese 120,105
1 Fiorino olandese 172,70

1 Franco belga 12,461
1 Franco francese 126,937
1 Lira sterlina 1742,05
1 Marco germanico 156,282
1 Scellino austriaco 24,106
1 Escudo Port. 21,72

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Termini per la presentazione delle domande per l'ammissione ai concorsi speciali previsti dall'art. 8 della legge 18 febbraio 1963, n. 304.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 8 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, contenente modifiche allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visti gli articoli 194 e 208 del citato stato giuridico;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1958, n. 2720 (registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1959, registro n. 31 bilancio Trasporti, foglio n. 22), con il quale vennero indetti concorsi speciali per titoli e per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto;

Vista la relazione della Direzione generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) numero P.2.1.1.208/67811, in data 8 maggio 1963;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

La domanda per l'ammissione ai concorsi speciali previsti all'art. 8 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, concernente il passaggio nei ruoli dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato del personale delle navi traghetto con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, deve essere inoltrata, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda medesima (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 2.

Per l'espletamento dei concorsi valgono, in quanto applicabili, le norme allegate al decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2720, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 27 febbraio 1959 e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1959.

Roma, addì 24 maggio 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(Schema della domanda da presentare su carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) — ROMA

Allegati n. . . .

Il sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . . a . . . . (provincia . . . .), presa conoscenza del decreto ministeriale n. 4661 in data 24 maggio 1963 e trovandosi in possesso dei requisiti previsti all'art. 8 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, chiede di partecipare, per la qualifica di . . . ., ai concorsi speciali per titoli, riservati al personale delle navi traghetto con contratto a tempo determinato, indetti con decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2720.

Prende atto delle condizioni contenute nel programma e dichiara:

di essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate specificando le date e le autorità che hanno emesse le sentenze relative);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di essere in possesso del titolo di studio nonchè del titolo professionale prescritti al punto due dell'avviso-programma in data 19 dicembre 1958;

di aver prestato servizio a bordo di navi traghetto con contratto a tempo determinato, nelle mansioni e per i periodi appresso indicati:

. . . .
. . . .
. . . .

Allega i seguenti documenti (2):

. . . .
. . . .
. . . .

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:

Data . . . .

Indirizzo: . . . .

(firma) . . . .
(da autenticare come previsto al punto 3) delle norme)

(1) Cognome e nome: scrivere a macchina o stampatello.

(2) Unire ed elencare i titoli prescritti, nonchè gli eventuali titoli di merito, di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza, di cui ai punti 4), 7) e 8) delle norme dei concorsi indetti con decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2820, (Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1959).

(6572)

Termini per la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici previsti agli articoli 9, 16, 17 della legge 18 febbraio 1963, n. 304.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 211, 212, 213 e 214 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 304, contenente modifiche al citato stato giuridico;

Visto l'art. 208 del ripetuto stato giuridico;

Vista la relazione della Direzione generale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale), n. P.2.1.1.208/67812, in data 8 maggio 1963;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

La domanda per l'ammissione ai benefici previsti agli articoli 9, 16 e 17 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, concernenti il passaggio nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato degli ex dipendenti di imprese appaltatrici per fornitura di mano d'opera all'Azienda, deve essere prodotta al direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di residenza nel termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(Schema della domanda da presentare su carta bollata da L. 200)

Al Direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato.
(1) . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . nato il . . . . . . a . . . . (provincia . . . .), presa conoscenza del decreto ministeriale n. 4662 in data 24 maggio 1963 e trovandosi in possesso dei requisiti previsti agli articoli 9, 16 e 17 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, chiede di concorrere all'assunzione alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle fer-

rovie dello Stato, alle condizioni previste da detta legge dalle norme transitorie dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

A tale scopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate specificando le date e le autorità che hanno emesse le sentenze relative);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di essere in possesso del titolo di studio di licenza elementare superiore (3).

Dichiara altresì di avere prestato servizio alle dipendenze delle sottoindicate imprese appaltatrici nei periodi, località, impianti ferroviari e mansioni appresso specificate (4):

. . . .

. . . .

Aggiunge infine, che non è mai stato dipendente da una pubblica Amministrazione (5) e che in precedenza non ha inoltrato alcuna domanda ai fini dell'assunzione di cui sopra (6).

Data . . . .

Indirizzo . . . .

. . . .
(Firma per esteso)

---

(1) Sede del Compartimento di residenza.

(2) Cognome e nome (scrivere a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge).

(3) Si consiglia, in caso di mancanza del titolo di studio, di conseguirlo al più presto possibile, in quanto esso deve comunque essere posseduto all'atto dell'effettiva assunzione in servizio ferroviario, la cui data sarà fissata con apposito provvedimento.

(4) Indicare per ogni periodo di servizio prestato, le date di inizio e termine, la denominazione dell'impresa, la località, l'impianto ferroviario e le mansioni svolte.

(5) In caso contrario, indicare l'Amministrazione, specificando perchè e quando ha lasciato il servizio.

(6) In caso contrario specificare l'autorità cui è stata presentata la domanda e se sia stato inoltrato eventuale ricorso e con quale esito.

(6571)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, per la copertura del posto vacante di maresciallo di 1ª classe di pubblica sicurezza, vice direttore della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, concernente la sistemazione organica della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 43, relativa ai ruoli organici dei sottufficiali del Corpo;

Vista la legge 3 aprile 1958, n. 460, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che in occasione del concorso bandito con decreto ministeriale 19 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1962, registro n. 12 Interno, foglio n. 234, non è stato coperto e risulta attualmente vacante nel ruolo organico della Banda musicale del Corpo il posto di maresciallo di 1ª classse vice direttore;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per la copertura del posto vacante di maresciallo di 1ª classe vice direttore della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare i militari in servizio nella Banda o nel ruolo ordinario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per i quali si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, i militari delle altre forze armate dello Stato, in servizio e in congedo, ed i civili.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°. Il limite di età è elevabile ai sensi e nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni;

b) avere i requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. In linea eccezionale si prescinde dai requisiti di statura e celibato;

c) essere in possesso del diploma di composizione e strumentazione per banda conseguito presso un Conservatorio musicale della Repubblica.

Art. 4.

I candidati dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda in bollo da L. 200, in cui dichiarino:

1) il nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) titolo di studio;

4) possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune nelle cui liste elettorali, sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime. I candidati di età inferiore agli anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, anche le condanne per le quali vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

7) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego stesso;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) se siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, indicando, in tal caso, la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data del rilascio del libretto ferroviario personale, concessione speciale.

La firma posto dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) e la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del reparto.

I dipendenti dello Stato e delle altre forze armate, sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6), 8) e la loro firma sulle domande può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto da cui dipendono.

Art. 5.

Alla domanda potranno essere allegati tutti quei documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali, le nomine conseguite, i premi e diplomi ottenuti, valevoli a certificare l'idoneità e abilità professionale al posto per cui si concorre.

Art. 6.

I concorrenti dovranno dimostrare di saper suonare, per poi suonare effettivamente, uno dei seguenti strumenti:

primo flauto;

primo oboe;

primo clarinetto piccolo in mi/b;

clarinetto soprano principale;
primo clarinetto, soprano n. 1;
primo clarinetto contralto;
primo clarinetto basso;
saxofono soprano;
primo saxofono contralto;
saxofono tenore;
primo corno;
prima cornetta;
prima tromba in fa-mi/b;
prima tromba in si/b basso;
primo trombone tenore;
primo flicorno sopranino;
primo flicorno soprano;
primo flicorno contralto;
primo flicorno tenore;
primo flicorno basso;
primo flicorno contrabbasso.

Dovranno, poi, sostenere innanzi alla Commissione di cui all'art. 2 del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, un esame consistente in tre prove: scritta, orale e pratica.

La prova scritta consisterà nello svolgimento dei seguenti lavori su temi compilati dalla Commissione esaminatrice seduta stante e nel tempo fissato dalla Commissione stessa;

a) sviluppare per pianoforte un tema di marcia militare;

b) armonizzare per quattro voci un basso;

c) ridurre per banda un brano di musica o una marcia scritta originariamente per pianoforte.

Per ottenere l'idoneità occorre che il candidato riporti una votazione di 15/20 in ciascuno dei tre lavori scritti.

La prova orale concernerà nozioni relative agli strumenti che compongono la Banda e all'impiego di essi.

Per l'approvazione nella prova orale i concorrenti dovranno riportare un punto di merito non inferiore a 14/20.

La prova pratica sarà divisa in due parti:

a) accertamento dell'abilità musicale, come suonatore, del candidato che, all'uopo, eseguirà col proprio strumento un pezzo da concerto studiato e di sua scelta, con accompagnamento di pianoforte ed eseguirà inoltre a prima vista un pezzo scelto dalla Commissione;

b) concertazione e direzione di un pezzo per Banda scelto dalla Commissione e consegnato al candidato due ore prima della prova.

Per il pezzo studiato l'idoneità sarà ottenuta con un punto minimo di 16/20 e per quello a vista con 15/20; per la concertazione e direzione 14/20.

Il concorrente che, in qualsiasi prova o parte di prova riporti una votazione inferiore a quella minima prescritta, sarà senz'altro escluso dalla prova successiva.

Prima degli esami i concorrenti dovranno essere sottoposti a visita medica presso l'Ufficio medico centrale del Corpo delle guardie di publica sicurezza per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

Art. 7.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione, oltre gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, i sottonotati documenti in bollo debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

3) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per i coniugati);

4) certificato di buona condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la residenza da almeno un anno;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) foglio di congedo militare o nulla osta delle autorità militari per i provenienti dalle altre forze armate dello Stato, che sono tenuti a produrre anche copia della stato di servizio e copia del foglio matricolare regolarmente aggiornato; per i civili, che non abbiano ancora ottemperato agli obblighi di leva, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) titolo di studio;

8) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i minori di anni 21.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal produrre i documenti di cui sopra, limitandosi a presentare il titolo di studio e la domanda che, corredata dalla copia del foglio matricolare e dagli eventuali documenti di cui al precedente art. 5, sarà trasmessa al Ministero a cura dei Comandi che li hanno in forza.

Il vincitore del concorso sarà nominato vice direttore della Banda ed avrà grado di maresciallo di 1ª classe di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Per quanto concerne il trattamento economico, la disciplina, la cessazione dal servizio e il trattamento di quiescenza e quanto altro non prescritto dal presente bando si applicano le norme di cui al regio decreto 20 novembre 1938, n. 2090, alla legge 3 aprile 1958, n. 460 ed alla legge 26 luglio 1961, numero 710.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1963

p. *Il Ministro*: Bisori

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1963
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 113

(6565)

Concorso, per esami, a posti vacanti nel ruolo organico della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, concernente la sistemazione organica della Banda musicale del Corpo;

Vista la legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente lo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che in occasione dell'espletamento dei concorsi banditi con decreto ministeriale 3 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 94, non sono stati coperti i seguenti posti:

I) 2° flauto (con obbligo ottavino): 2ª parte;
II) 1° saxofono contralto mi/b: 2ª parte;
III) 1° flicorno contrabbasso si/b: 2ª parte;
IV) flicorno basso grave mi/b: 3ª parte;

Considerato altresì che nel ruolo organico della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza risultano, inoltre, attualmente vacanti i seguenti posti:

I) 1° clarinetto soprano si/b solista: 1ª parte;
II) 1° flicorno basso si/b: 1ª parte;
III) 1° clarinetto contralto mi/b (con obbligo del clarinetto basso si/b): 2ª parte;
IV) 4° clarinetto contralto mi/b: 3ª parte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla copertura dei posti vacanti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per la copertura dei posti vacanti nel ruolo organico della Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

1° clarinetto soprano si/b solista: 1ª parte;
1° flicorno basso si/b: 1ª parte;
2° flauto (con obbligo ottavino): 2ª parte;
1° clarinetto contralto mi/b (con obbligo del clarinetto basso si/b): 2ª parte;
1° saxofono contralto mi/b: 2ª parte;
1° flicorno contrabbasso si/b: 2ª parte;
4° clarinetto contralto mi/b: 3ª parte;
flicorno basso grave mi/b: 3ª parte;

Art. 2.

Ai concorsi potranno partecipare, oltre al personale già in servizio nella Banda e a quello del ruolo ordinario del Corpo

delle guardie di pubblica sicurezza, per i quali si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, i militari delle altre forze armate dello Stato, in servizio o in congedo, ed i civili.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 30. Il limite massimo di età è elevabile ai sensi e nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni;

b) avere i requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In linea eccezionale si prescinde dai requisiti della statura e del celibato.

Art. 4.

I candidati dovranno far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda in bollo da L. 200, in cui dichiarino:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) titolo di studio;

4) possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime.

I candidati, di età inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, anche le condanne per le quali vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

7) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego stesso;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) se siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, indicando, in tal caso, la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data del rilascio del libretto ferroviario personale concessione speciale;

12) il concorso cui si intende partecipare specificando lo strumento e la parte. In caso di partecipazione a più concorsi, dovranno essere presentate domande distinte, unica rimanendo la documentazione.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) e la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del reparto.

I dipendenti dello Stato e delle altre forze armate sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6) e 8) e la loro firma sulle domande può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto da cui dipendono.

Art. 5.

Alla domanda potranno essere allegati tutti quei documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali, le nomine conseguite, i premi e diplomi ottenuti, valevoli a certificare l'idoneità e abilità professionale al posto per cui si concorre.

Art. 6.

La valutazione della capacità tecnico-artistica degli aspiranti al posto è devoluta alla Commissione di cui all'art. 2 del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, davanti alla quale i concorrenti ai posti vacanti nelle tre parti dovranno sostenere un esame consistente nelle seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo scelto dal concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista con lo stesso strumento di un pezzo scelto dalla Commissione;

c) risposte ad interrogazioni inerenti alla tecnica del ripetuto strumento.

Il concorrente che in una delle prove riporti una valutazione inferiore a 14/20, sarà escluso dalla prova successiva.

Prima degli esami, i concorrenti saranno sottoposti a visita medica presso l'ufficio medico centrale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione, oltre gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, i sottonotati documenti in bollo e debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimenti dei diritti politici;

3) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per i coniugati);

4) certificato di buona condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la residenza da almeno un anno;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) foglio di congedo militare o nulla osta delle autorità militari per i provenienti dalle altre forze armate dello Stato che sono tenuti a produrre anche copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare regolarmente aggiornato; per i civili, che non abbiano ancora ottemperato agli obblighi di leva, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) titolo di studio;

8) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà per i minori di anni 21.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal produrre i documenti di cui sopra, limitandosi a presentare la sola domanda che, corredata della copia del foglio matricolare e degli altri eventuali documenti di cui al precedente art. 5 sarà trasmessa al Ministero a cura dei Comandi che li hanno in forza.

I vincitori dei concorsi per il conferimento dei posti vacanti nelle tre parti potranno essere nominati titolari della parte e confermati nel grado rivestito, se già appartenenti alla Banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I vincitori dei concorsi per il conferimento dei posti vacanti nelle prime e seconde parti appartenenti a Bande di altri Corpi militari o delle forze armate dello Stato potranno essere confermati nel grado da essi rivestito purchè non superiore a brigadiere o grado equiparato.

Sarà invece conferito loro il grado di guardia se provenienti dai civili.

La conferma sarà concessa dopo che essi abbiano compiuto nella Banda il periodo di sei mesi di esperimento ed in base al rapporto informativo favorevole del maestro direttore confermato dal comandante della Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza.

Coloro che al termine del suddetto periodo di esperimento non saranno riconosciuti idonei per la parte cui hanno concorso, se provenienti dai musicanti del Corpo saranno restituiti alla parte ad essi affidata in precedenza; se provenienti dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno restituiti al servizio d'istituto e se provenienti da altre forze armate dello Stato, sia in servizio che in congedo o dai civili, saranno licenziati senza alcuna indennità nè trattamento di quiescenza.

Art. 8.

Per la concessione dei premi di ingaggio, della ferma, della rafferma e dei relativi premi valgono le norme generali di cui al regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda la disciplina, la cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza e quanto altro non previsto dal presente bando si applicano le norme del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, del regio decreto 29 novembre 1938, n. 2090, della legge 26 luglio 1961, n. 709 e della legge 26 luglio 1961, n. 710.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Cort edei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1963

p. *Il Ministro:* BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1963
Registro n. 20 Interno, foglio n. 29

(6564)

MINISTERO DELLA SANITA'
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, sono disponibili complessivamente sette posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) diploma d'istituto d'iscrizione secondaria di 2° grado;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego: l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratta fino a 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, purchè in possesso degli altri requisiti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione dello Stato che non siano in possesso del prescritto titolo di studio di cui al n. 2) del presente articolo, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 4, nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema di cultura generale con particolare riguardo alle maggiori figure italiane della storia delle scienze;

2) traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato (è concesso l'uso del dizionario);

3) traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico da una seconda lingua straniera a scelta del candidato (è concesso l'uso del dizionario).

B) *Prova pratica*:

1) riduzione a schede scritte a macchina di citazioni bibliografiche italiane e straniere (bibliografie, elenchi di volumi e periodici, cataloghi librari o di biblioteche, ecc.); compilazione in una delle lingue straniere scelte dal candidato, e copia a macchina di una breve lettera; ricerche di dati biografici e bibliografici, di indirizzi e di dati vari in enciclopedie, guide, annuari, repertori biografici, ecc. messi a disposizione del candidato; ordinamento alfabetico di un gruppo di schede messe a disposizione del candidato; saggi di elaborazioni statistiche.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte. Per le lingue prescelte, il candidato dovrà anche sostenere una breve e semplice conversazione;

2) elementi sull'ordinamento e sulla legislazione delle biblioteche e dei musei; elementi di storia delle accademie ed enti scientifici italiani;

3) nozioni sull'ordinamento politico ed amministrativo dello Stato;

4) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato la prova pratica.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica e quello ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, la documentazione prescritta, rilasciata a termini delle disposizioni vigenti, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 genanio 1957, n. 3.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiu-

dizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7 o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina a vice segretario nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1963
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 400

(6614)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2426, in data 1° giugno 1963, con il quale veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Monsampietro Morico il dott. Enzo Marziali;

Vista la dichiarazione di rinuncia alla titolarità della predetta condotta, presentata dal dott. Enzo Marziali;

Ritenuto che occorre pertanto assegnare la condotta al concorrente che vi ha diritto, secondo la graduatoria e le preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 1618, del 17 aprile u. s.;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovanni Sparvoli, nato a Camerino l'8 gennaio 1929, risultato idoneo nella graduatoria del concorso indicato nella premessa, è dichiarato vincitore della condotta di Monsampietro Morico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 22 giugno 1963

Il medico provinciale: FACCHINI

(6290)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1101 del 30 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, con il quale vennero assegnate ai vincitori, secondo l'ordine di preferenza, le sedi di veterinario condotto poste a concorso;

Visto i successivi decreti modificati, nn. 353 e 528 rispettivamente in data 11 aprile 1963 e 24 maggio 1963, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia;

Considerato che il dott. Ennio Albarelli, vincitore della condotta di Toano, non ha dichiarato, entro il termine di quindici giorni assegnatogli, di accettare la titolarità della condotta anzidetta;

Che, pertanto, il predetto sanitario devesi considerare rinunciatario alla condotta stessa;

Che, conseguentemente, la condotta veterinaria di Toano, resosi così vacante, deve essere assegnata al candidato che segue in graduatoria;

Visto che il dott. Pietro Musi, 9° classificato, ha indicato fra le sedi di preferenza anche quella di Toano;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ennio Albarelli è dichiarato rinunciatario alla condotta veterinaria di Toano, e, pertanto, a parziale modifica dei decreti in premessa richiamati, detta sede vacante viene assegnata al dott. Pietro Musi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo del veterinario provinciale, della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 18 giugno 1963

Il veterinario provinciale: CURLI

(6229)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.